BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI A PARCHEGGI PUBBLICI (L.R.11/2021 – DGR 560/2021)

Art. 1 Obiettivi e finalità dell'intervento

1. La Regione, nell'ambito della riqualificazione delle aree urbane, delle aree a vocazione turistica e per il miglioramento della qualità degli insediamenti, promuove la realizzazione di parcheggi pubblici al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densità insediativa, anche di natura stagionale.

Art. 2 Soggetti beneficiari

- 1. I soggetti beneficiari sono i comuni toscani.
- 2. Ciascun comune può presentare un unico progetto e la relativa domanda di contributo.

Art. 3 Modalità di finanziamento degli interventi e concorso regionale alla copertura della relativa spesa.

- 1. Al fine di ottenere il beneficio del concorso regionale alla spesa per la realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi pubblici ed alle opere ad essi strettamente connesse, i comuni toscani devono procedere alla contrazione di mutui con rate che saranno pagate direttamente dai medesimi all'istituto finanziatore, a valere su un contributo regionale corrisposto agli stessi comuni.
- 2. La Regione eroga a favore dei comuni contributi fino a copertura delle rate di ammortamento dei mutui. In particolare, per tutta la durata del finanziamento che verrà contratto da ciascuno dei comuni toscani attuatori degli interventi, fino ad un massimo di venti anni, la Regione concorrerà al rimborso a ciascun comune, in via annuale posticipata, della rata di ammortamento per un importo che potrà essere compreso tra un minimo pari all'importo di ciascuna rata di soli interessi ed un massimo pari all'importo complessivo di ciascuna rata di ammortamento, comprensiva sia della quota capitale sia della quota di interessi.
- 3. Qualora le richieste di contributo dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento eccedano le risorse regionali complessive stanziate, il contributo regionale di cui alle rate di ammortamento verrà ridotto in modo proporzionale, ad eccezione dei progetti che avranno ottenuto il punteggio massimo (100 punti), per i quali è previsto il finanziamento dell'importo complessivo della rata di ammortamento.

La riduzione proporzionale sarà determinata applicando la seguente formula:

$$RC_i = R_i * Q$$

dove:

RC_i = Rata di contributo annuale spettante al comune i-esimo;

R_i = Rata di ammortamento del mutuo da contrarre da parte del comune i-esimo;

Q = coefficiente di rettifica da applicare nel caso in cui l'importo complessivo delle rate di ammortamento da coprire risulti superiore all'importo del contributo annuale residuo ai sensi del comma 3.

Il coefficiente corrisponde al quoziente del seguente rapporto:

	contributo annuale residu
Q =	
	R_{residue}
dove:	
R_{residue}	$e = \sum_{i} R_{i}$
per i (1-n)

ovvero la sommatoria delle rate di ammortamento degli n mutui da contrarre da parte dei comuni;

- 4. Ai fini dell'ammissibilità al contributo regionale, i mutui da contrarre dai Comuni con un istituto bancario finanziatore oppure con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per il finanziamento degli interventi, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a) tipologia di tasso d'interesse: tasso fisso;
- b) durata del periodo di ammortamento: fino a 20 (venti anni);
- c) profilo di ammortamento: **francese (rata complessiva costante)**;
- 5. I mutui dovranno essere contratti ad un tasso d'interesse non superiore a quello previsto dalla Determina del Ministero dell'Economia Dipartimento del Tesoro del 22/2/2021, il quale fissa le condizioni di tasso massimo per i mutui degli enti locali, pena l'inammissibilità della domanda
- 6. In relazione ai mutui contratti dagli Enti nessuna garanzia sarà prestata dalla Regione.

Art. 4 Requisiti di ammissibilità

- 1. Per accedere ai contributi i comuni sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell'intervento e del contratto di mutuo destinato alla sua realizzazione, corredato del relativo piano di ammortamento.
- 2. I progetti presentati non devono aver beneficiato o beneficiare di altre misure comunitarie, nazionali e regionali aventi le medesime finalità.

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda

- 1. I comuni di cui all'art. 2 che intendono accedere al contributo previsto dal presente bando dovranno presentare domanda <u>entro e non oltre il 30 ottobre 2021</u>, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato A1- Schema di domanda, unitamente al progetto definitivo dell'intervento ed al contratto di mutuo, corredato del rispettivo piano di ammortamento.
- 2. La domanda di partecipazione, costituita dall'allegato A1) debitamente compilato, unitamente al progetto definitivo ed al contratto di mutuo corredato del rispettivo piano di ammortamento, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it con indicazione della Direzione Urbanistica come destinatario e specificando come oggetto della PEC il seguente : "Domanda per l'assegnazione di contributi destinati ai comuni per la realizzazione di parcheggi pubblici".
- 3. Non è accoglibile la domanda presentata fuori termine, ovvero incompleta o redatta e/o inviata secondo le modalità non previste dal presente Avviso.

Art. 6 Risorse finanziarie (entità del contributo/risorse disponibili)

- 1. Viene destinata al presente bando la somma complessiva massima di euro 30.000.000,00 per le annualità dal 2021 al 2040, prevedendone al contempo un massimale annuo pari ad euro 1.500.000,00 che risulta disponibile a valere sul capitolo 34292 (tipo stanziamento competenza pura) del bilancio di previsione 2021/2023 e sul corrispondente capitolo dei bilanci successivi, ai sensi di quanto disposto all'articolo 6, comma 3 della l.r. 11/2021 secondo la seguente articolazione per annualità:
- annualità 2021: € 1.500.000,00;
- annualità 2022: € 1.500.000,00;
- annualità 2023: € 1.500.000,00;
- per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2040: € 1.500.000,00 annui.

Art. 7 Valutazione delle domande. Nucleo tecnico di valutazione

- 1. La valutazione delle proposte ammissibili sarà effettuata da un Nucleo tecnico di valutazione, composto da personale regionale, costituito con provvedimento della Direzione Urbanistica. Il Nucleo ha la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulle proposte presentate.
- 2. Il termine per l'invio dei chiarimenti e delle integrazioni eventualmente richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse
- 3. La graduatoria sarà formulata a seguito di verifica e valutazione delle proposte presentate, sulla base della rispondenza ai contenuti e agli obiettivi indicati nel presente atto e secondo i criteri di seguito specificati e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 560/2021.

Criteri di valutazione	Max 80
1. Maggiore capacità del progetto di favorire l'intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi	(max 20 punti)
2. Maggiore capacità del progetto di soddisfare esigenze di ambito sovracomunale	(max 20 punti)
3. Maggiore capacità del progetto di favorire l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'Interno 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destina i agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art . 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), in ordine alla dotazione minima di aree per parcheggio	(max 10 punti)
4. Progetti che comportano la riqualificazione o il recupero del patrimonio edilizio esistente	(max 15 punti)
5. Stato di avanzamento del progetto di realizzazione dell'intervento o immediata cantierabilità dello stesso	(max 5 punti)
6. Sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, con particolare riferimento alla minimizzazione dei costi di manutenzione, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite l'alto livello di fruibilità dell'intervento.	(max 10 punti)

Costituiranno, infine, premialità aggiuntive rispetto ai criteri sopra individuati:

Premialità	Max 20 punti
1. Previsione di spazi dedicati allo sharing	(max 3 punti)
2. Interventi ricadenti nei comuni di cui alla DGR n.1182/2015 e ss.mm.	(max 3 punti)
3. Soluzioni ecologicamente compatibili (illuminazione pubblica a lampioni fotovoltaici; punti di ricarica per veicoli elettrici; ecc.)	(max 8 punti)
4. Previsione di sistemi integrati, di smart parking, tecnologie ICT	(max 3 punti)
5. Presenza di distributori pubblici di acqua potabile all'interno del parcheggio	(max 3 punti)

Art. 8 Revoca e adempimenti conseguenti

1. Si procederà alla revoca del contributo in tutti i casi di recesso e/o risoluzione del contratto di mutuo oggetto del contributo previsti dall'art. 1456 del c.c., nonché dalla specifica disciplina contrattuale.

Art. 9 Struttura referente

- 1. La struttura regionale responsabile è la Direzione Urbanistica.
- 2. Il domicilio digitale è regionetoscana@postacert.toscana.it

Art. 10 Protezione dati personali

- 1. I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione al bando, unitamente al progetto definitivo o esecutivo dell'intervento e al contratto di mutuo da destinare alla sua realizzazione (corredato del relativo piano di ammortamento), sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE/679/2016 e dal D.lgs 30/06/2003, n.196 e s.m.i., e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. La trasmissione dei citati documenti da parte del comune è obbligatoria ai fini della partecipazione al bando per il conferimento dei contributi per la realizzazione di parcheggi pubblici al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densità insediativa.
- 2. Il titolare del trattamento è Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 50122 Firenze PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it). I dati saranno trattati dai soggetti autorizzati e da un apposito Nucleo tecnico di valutazione come previsto all'articolo 7 del presente bando e composto da personale della Regione Toscana, dotato di specifica competenza tecnica.
- 3. I dati personali dichiarati nella citata documentazione saranno utilizzati per le attività di verifica e valutazione delle proposte presentate, sulla base della rispondenza ai contenuti e agli obiettivi indicati nel presente atto e alla delibera di Giunta regionale n. 560/2021.
- 4. I dati saranno trattati con modalità informatiche e cartacee dagli autorizzati del trattamento e saranno poi conservati agli atti presso gli Uffici della Direzione Urbanistica in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa per il tempo necessario.
- 5. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dati (urpdpo@regione.toscana.it). Possono, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.